

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - Denominazione, sede e durata

Articolo 1

È costituita una Società per Azioni avente la denominazione "**MICROCREDITO DI IMPRESA SOCIETÀ' PER AZIONI**", in forma abbreviata "**MDI S.P.A.**".

Articolo 2

La Società ha sede sociale e direzione generale in Roma (RM).

L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede della Società nell'ambito dello stesso Comune ed istituire o sopprimere filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici, stabilimenti e depositi, sia in Italia che all'estero. Spetta invece all'Assemblea straordinaria di trasferire la sede sociale in altro Comune all'interno del territorio nazionale e di istituire e sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo, per ciò che concerne i loro rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali. E' onere dei predetti soggetti comunicare alla Società le variazioni del proprio domicilio. In mancanza di indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 4

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II - Oggetto sociale

Articolo 5

La società ha per oggetto, in via esclusiva e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, più specificamente ed in via prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi creditizi (finanziamenti e relativi servizi di tutoraggio) in qualità di operatore di microcredito, di cui all'art. 11 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), successive modifiche ed integrazioni, e al decreto del Ministero della Economia e delle Finanze (M.E.F.) n. 176 del 17 ottobre 2014. L'attività di microcredito è indirizzata in modo specifico a finanziare, nei primi anni di vita, iniziative tipicamente start up, e mira quindi a fornire tutti i supporti che possano migliorare le probabilità di successo a lungo termine di dette iniziative. I servizi creditizi sviluppati prevedono, quale servizio integrante e indispensabile, l'attività di "tutoraggio", elemento assolutamente innovativo e qualificante nello sviluppo di servizi di attività creditizia, finalizzato alla riduzione della soglia di rischio, non riscontrabile nel credito tradizionale. L'attività di tutoraggio può articolarsi in diverse attività specifiche:

- a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- b) formazione sulle tecniche di amministrazione, dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la pro-

duttività dell'attività;

d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;

e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

f) Supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;

g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Nello sviluppo di tali servizi e nella produzione e commercializzazione degli stessi la società adotterà tutte le innovazioni di prodotto e di processo rese possibili da un "approccio digitale" al mondo del credito, che avvicini in via diretta e immediata soggetto erogatore, tutor, imprenditori.

In particolare saranno sviluppati:

Portale Dedicato: non un semplice sito internet, ma uno strumento di lavoro e un punto d'incontro tra società, tutor e aziende finanziate. Il portale avrà un'area pubblica in cui sarà presente anche un blog per la divulgazione di contenuti ad alto valore informativo e un modello per una simulazione di calcolo del finanziamento e del possibile piano di ammortamento. Sul portale sarà presente una chat dedicata in modo che chi accede per la prima volta possa porre i primi quesiti agevolmente e una zona dedicata alla costruzione del Business Pian (BPM dedicata ai tutor i quali potranno scaricare la documentazione necessaria per le pratiche, caricare le pratiche svolte e seguire tutto l'iter di evoluzione delle stesse. L'altra area ri-

servata è dedicata ai soggetti finanziati nella quale potranno accedere ai loro documenti, caricare eventuali documentazione e anche inviare domande e quesiti ai loro tutor.

Business Pian Model). Avrà due tipologie di aree riservate, una Approccio dematerializzato: al passo con gli ultimi orientamenti, la società punterà ad un approccio assolutamente dematerializzato, che consentirà rapido accesso alla documentazione da parte di tutti i soggetti interessati, agevole archiviazione, maggiore sicurezza negli adempimenti di legge e nel rispetto della privacy, risparmi di costo ed efficiente gestione della documentazione.

App Microcredito: per dare la possibilità ai fruitori del finanziamento di accedere alla loro documentazione ed allo stato della pratica anche da telefono mobile, nel pieno spirito di digitalizzazione dell'impresa. La app sarà accessibile anche da chi non è ancora un soggetto finanziato ma vuole scaricarsi della documentazione e reperire informazioni.

Business Pian Model: la società registrerà e/o brevetterà dei business plans modellabili e sistematizzabili a seconda del tipo di azienda e/o settore di mercato; ogni azienda avrà la possibilità di crearsi il proprio business pian basato su moduli standard che potrà poi personalizzare in autonomia o con supporto del tutor. Tutto principalmente in via digitale tramite il portale dedicato.

Formazione a distanza dei tutor: la società promuoverà strumenti di formazione avanzata a distanza dei tutor, dalla cui efficacia dipende in gran parte la qualità del risultato finale dell'attività. L'obiettivo è quello di supportare le aziende finanziate non solo all'avvio, ma anche successi-

vamente nelle varie fasi dell'attività, per facilitarne il successo continuato e lo sviluppo.

Divulgazione della "consapevolezza del credito": tramite la pubblicazione di articoli sul blog del portale, ebook scaricabili gratuitamente, articoli su blog e riviste digitali (di settore e non), attività social in particolare LinkedIn e Facebook, la società potrà promuovere la "consapevolezza del credito", cioè tutte le buone pratiche, i consigli e quanto altro necessario a creare fiducia e appunto consapevolezza nello strumento del microcredito.

Personalizzazione dei servizi: attingendo ai dati analitici e statistici fruibili grazie alle tecnologie digitali, la società potrà offrire servizi personalizzati e dedicati, elaborare ricerche e analisi di mercato, e fornire supporti per una migliore gestione della start up beneficiaria del finanziamento.

Inoltre potranno essere progettate ed implementate dalla società: A) funzioni di firma digitale; B) algoritmi innovativi per la valutazione di progetti di Start up/indicatori con valore redditivo, quali: 1. messa a punto di scoring dedicato per soggetti senza storia creditizia; 2. Legalità; 3. Innovatività; 4. Sostenibilità.

In estrema sintesi l'innovatività di prodotto è garantita dal business model adottato, e cioè dalla modalità di offrire credito comprensivo di tutoraggio, fornire modelli di analisi e planning, erogare formazione, divulgare la cultura del credito. L'innovatività di processo sarà assicurata da un approccio digitale avanzato, con miglioramento di efficienza ed efficacia di tutte le attività svolte.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale. Tutte tali attività potranno essere svolte solamente nel rispetto della disciplina del microcredito come regolamentato dal T.U.B. e dal decreto M.E.F. sopra citato.

TITOLO III - Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

Finanziamento soci e di terzi

Articolo 6

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 3.420.770,00 (tre milioni quattrocentoventimila settecentosettanta virgola zero zero), costituito da 3.420.770 (tre milioni quattrocentoventimila settecentosettanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero) ciascuna.
2. Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, salvo per quanto delegato al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea stessa, restando riservato agli azionisti il diritto d'opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme previste dal presente Statuto e dalla Legge.
3. È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere a futuri aumenti del capitale sociale per l'importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero) e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data dell'11 gennaio 2018. La delega potrà

essere esercitata in una o più soluzioni, con le modalità e nei tempi di legge che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e beni.

5. Il capitale sociale può essere aumentato in conformità alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni della normativa di vigilanza.

6. Nessun socio può detenere, fino alla data del 10 gennaio 2021, tante azioni rappresentanti più della metà del capitale sociale; l'eventuale partecipazione eccedente è inopponibile nei confronti della Società.

Articolo 7

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi dalle azioni ordinarie, in conformità alle prescrizioni di legge.

2. Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 7-bis

Diritto di "co-vendita"

7.1 E' consentita l'offerta al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso portali per la raccolta di capitali, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Nel caso in cui i "Soci di Controllo" decidano di cedere le proprie partecipazioni sociali, con conseguente trasferimento del controllo della società a terzi, deve essere osservata la seguente disciplina, a favore di tutti

i soci che abbiano acquisito partecipazioni nella società attraverso una campagna di equity crowdfunding, ad eccezione degli investitori professionali e delle altre categorie di investitori indicate al comma 2 della delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e ss. mm. ii.

Il diritto è mantenuto per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta.

7.2 I "Soci di Controllo" cedenti dovranno impegnare per iscritto il cessionario della loro partecipazione sociale ad acquistare, irrevocabilmente, anche le partecipazioni di tutti gli altri soci, titolari pertanto del diritto di "co-vendita", ad un prezzo unitario identico a quello offerto dal cessionario al "Socio di Controllo" cedente.

7.3 I "Soci di Controllo" cedenti, allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di "co-vendita" agli altri soci, comunicheranno loro all'indirizzo risultante dal libro soci, con mezzi di comunicazione che consentano la prova dell'avvenuta ricezione, l'intenzione di cedere le loro partecipazioni sociali, unitamente ad una copia dell'offerta scritta di acquisto irrevocabile delle azioni di tutti gli altri soci formulata dal cessionario.

7.4 Ogni socio potrà comunicare la propria adesione all'esercizio del diritto di "co-vendita", entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione effettuata dai "Soci di Controllo" cedenti, sempre con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione.

10.5 I soci che non eserciteranno il diritto di "co-vendita" loro spettante

nel termine sopra indicato si intenderanno decaduti dal relativo diritto; agli stessi compete comunque il diritto di recesso di cui al precedente articolo 10, entro il termine fissato per l'esecuzione dell'obbligo di "co-vendita".

10.6 Nel caso in cui il cessionario rifiuti l'acquisto anche delle azioni degli altri soci, unitamente a quelle dei "Soci di Controllo" cedenti, il trasferimento sarà inefficace sia nei confronti degli altri soci che della società, salvo il caso in cui i "Soci di Controllo" cedenti non procedano essi stessi, contestualmente, all'acquisto di tutte le azioni messe in vendita dagli altri soci, al medesimo prezzo unitario offerto dal cessionario.

7.7 Il trasferimento delle azioni da parte dei "Soci di Controllo" cedenti, insieme alle azioni degli altri soci che hanno esercitato il diritto di "co-vendita" ed il pagamento del relativo prezzo, dovrà avere luogo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di "co-vendita", nel luogo ed all'orario fissati dal cessionario.

7.8 Qualora i soci non diano corso alle formalità necessarie per il trasferimento delle azioni a favore del cessionario entro il termine sopra indicato, si considereranno decaduti dall'esercizio del diritto di "co-vendita"; in tal caso il cessionario sarà libero di dare corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere vantato dai soci decaduti dal diritto di "co-vendita" nei suoi confronti in relazione alla predetta compravendita.

7.9 Se il trasferimento delle partecipazioni da parte dei "Soci di Controllo", portante la perdita del controllo della società, avvenga in dipendenza

di una serie di cessioni completate nell'arco temporale dei precedenti 12 (dodici) mesi a favore del medesimo cessionario o di più cessionari, l'offerta di acquisto irrevocabile avente ad oggetto le azioni degli altri soci dovrà essere promossa dagli stessi "Soci di Controllo", al prezzo unitario più alto pagato nel corso delle predette transazioni.

7.10 La società e l'Organo Amministrativo non daranno corso ad annotazioni di trasferimenti di partecipazioni sociali avvenute senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Le presenti clausole devono, in ogni caso, assicurare una equa valorizzazione della partecipazione oggetto dell'obbligo di cessione, pari almeno a quella spettante in caso di recesso. In particolare in caso di mancato accordo sulla equa valorizzazione, dovrà essere nominato, su scelta del Presidente del Tribunale dove ha sede la società, un arbitratore unico (scelto tra i revisori o le società di revisione) il quale dovrà provvedere a determinare il giusto valore di mercato della partecipazione.

Diritto di "Drag Along"

Qualora ricorrano i presupposti per l'esercizio del diritto di Tag Along e siano decorsi i termini sopra indicati, senza che i soci aventi diritto abbiano esercitato il diritto di TAG ALONG, il socio di controllo avrà il diritto di pretendere dal socio di minoranza (il " diritto di DRAG - ALONG" o il " diritto di trascinamento") , e il socio di minoranza assume l'obbligo nei confronti del socio di controllo, di trasferire al proposto cessionario, insieme ai titoli oggetto della comunione di trasferimento di cui all'art 10, anche tutti i (e non solo una parte dei) propri titoli: - ai medesimi termini e condizioni ai quali verrebbero ceduti i titoli del socio

di controllo; - a fronte del contestuale pagamento a favore del socio di minoranza del medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per l'acquisto dei titoli oggetto della comunicazione di trasferimento di cui all'articolo 10. Il diritto di "Drag Along" dovrà essere esercitato dal socio di controllo mediante lettera raccomandata A.R., fax o messaggio di posta elettronica certificata, spedita al socio di minoranza (e per conoscenza al Presidente del Consiglio di amministrazione della società o all'Amministratore unico) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo previsto dai precedenti paragrafi per l'esercizio da parte dei soci del diritto di Tag Along, a pena di decadenza del relativo diritto, restando in ogni caso inteso che il diritto di "Drag Along" potrà ritenersi validamente esercitato solo qualora il corrispettivo offerto dal proposto ai soci di minoranza, per l'acquisto dei titoli oggetto della comunicazione di trasferimento, di cui all'art 10, non sia inferiore al corrispettivo determinato sulla base del valore economico della società calcolato alla data di esercizio del diritto di Drag - Along, secondo i criteri di cui all'Art. 2473 c.c. - dall'esperto, così come sopra identificato e nominato. Nel caso in cui il socio di maggioranza intenda trasferire al proposto cessionario la quota senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro, si fa riferimento mutatis mutandis, all'analogo precedente paragrafo, in tema di "Tag Along". Nell'ipotesi in cui il socio di minoranza non adempia all'obbligo di trasferimento connesso al diritto di "Drag Along" il socio di maggioranza avrà il diritto di riscattare le quote del socio di minoranza, sempre al fine di esercitare il diritto di "Drag Along", ai patti e alle condizioni indicate nel presente articolo. Le presenti clausole devono,

in ogni caso, assicurare una equa valorizzazione della partecipazione oggetto dell'obbligo di cessione, pari almeno a quella spettante in caso di recesso. In particolare in caso di mancato accordo sulla equa valorizzazione, dovrà essere nominato, su scelta del Presidente del Tribunale dove ha sede la società, un arbitratore unico (scelto tra i revisori o le società di revisione) il quale dovrà provvedere a determinare il giusto valore di mercato della partecipazione.

Articolo 8

1. La società può emettere obbligazioni ordinarie. L'emissione di obbligazioni ordinarie di qualsiasi categoria è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni è deliberata dall'Assemblea Straordinaria, previa determinazione del rapporto di cambio, dei tempi e delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

3. E' attribuita facoltà al Consiglio di Amministrazione di emettere obbligazioni convertibili in azioni, in una o più volte, fino all'importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni virgola zero) e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data dell'11 gennaio 2018, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 9

1. La società potrà ricevere finanziamenti da parte di soci e/o di terzi secondo le norme previste dalla legge per ciascuna categoria di finanziatori. La società potrà remunerare, secondo la disciplina delle start-up innovative e/o piccole medie imprese innovative, lavoratori dipendenti, colla-

boratori, amministratori, fornitori, consulenti, con strumenti partecipativi di capitale e con work for equity, secondo quanto stabilito dalla legge in materia di start-up e piccole medie imprese innovative e dai decreti attuativi della stessa, nonché nel rispetto delle normative inderogabili di legge.

Articolo 9-bis

Patti parasociali

In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci devono consegnare all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti e l'organo amministrativo è tenuto a curarne la pubblicazione sul sito Internet della società. In caso di violazione del presente obbligo, oltre alle conseguenze di legge, i patti parasociali sono inopponibili alla società e ai soci non parasociati.

TITOLO IV Assemblea

Articolo 10

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, che può delegare tale potere al Presidente o all'Amministratore Delegato, presso la sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, in via ordinaria o straordinaria nei casi e con le modalità di legge.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea ordinaria, oltre a quanto previsto per legge, approva le politiche di remunerazione ed i piani dei compensi basati su strumenti finanziari o collegati alla performance aziendale. L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione tale facoltà. Il Consiglio di Amministrazione informa annualmente l'Assemblea in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati.

5. L'Assemblea straordinaria è convocata secondo necessità sotto l'osservanza delle norme di legge che la regolano.

6. L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata a cura dell'Organo Amministrativo con una delle seguenti modalità: - avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in altro quotidiano nazionale almeno 15 (quindici) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza; - avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnato a mano almeno 8 (otto) giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza; - telefax con ricevuta di trasmissione o messaggio di posta elettronica con notifica di ricevimento, che potrà essere la semplice risposta alla mail di convocazione, da spedirsi almeno 8 (otto) giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora e del luogo dell'adunanza o, se del caso, dei luoghi video e/o audio collegati nei quali i partecipanti possano recarsi, nonché l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione nel caso in cui l'Assemblea in prima convocazione risulti deserta. In mancanza delle formalità di convocazione, le assemblee si reputano regolarmente costituite a condizione che sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenu-

ta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. In tale caso ogni partecipante potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva notizia ai membri degli organi amministrativo e di controllo assenti.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.

8. Il Presidente dell'Assemblea verifica la sua regolare costituzione e la presenza di Azionisti rappresentanti il capitale necessario per poter validamente deliberare; dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità della votazione e proclama i risultati della stessa.

9. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea. In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono svolte da un Notaio. L'Assemblea può anche nominare due Scrutatori che possono essere anche non soci e scelti tra i dipendenti della Società.

10. Per intervenire nelle Assemblee è necessario che il socio sia iscritto nel libro soci, Il diritto d'intervento del Socio in Assemblea è regolato dalla legge.

11. La rappresentanza dei Soci in Assemblea è regolata dall'articolo 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità degli atti di rappresentanza ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

12. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea degli azionisti si tengano per videoconferenza e/o audioconferenza, a condizione che

tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere ed esaminare documenti e votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno; verificandosi questi requisiti l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

13. Di ciascuna adunanza viene redatto processo verbale che, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori, deve essere riportato in apposito libro.

14. Per i quorum costitutivi e le maggioranze deliberative valgono le disposizioni di cui al Codice Civile, ove non derogate dal presente Statuto Sociale.

TITOLO V - Consiglio di Amministrazione

Articolo 11

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Il numero degli Amministratori è stabilito di volta in volta dall'Assemblea ordinaria che li nomina. Essi possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili.

2. La nomina degli Amministratori è fatta dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione lo stesso nomina un Presidente e un Vice-presidente.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, dal presente sta-

tuto, dalla normativa sul Micro-credito.

4. In sede di accettazione della carica i membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano per iscritto di voler assumere i seguenti impegni, a pena di decadenza dall'incarico a seguito di verifica annuale da parte del Consiglio stesso ovvero, in difetto di questi, da parte del Collegio Sindacale: mantenimento dei requisiti di professionalità e onorabilità.

5. La sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre Consiglieri e può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7. La convocazione del Consiglio è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma o mail, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei destinatari almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza, Nella stessa forma la convocazione è comunicata ai Sindaci.

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri in carica e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, se nominato, senza diritto di voto. Su proposta del Presidente, e per la sua intera durata, il Consiglio nomina un Segretario. Di ogni adunanza del Consiglio viene redatto processo verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere riportato su apposito libro.

10. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso deve essere assicurata la possibilità di intervento nella discussione in tempo reale e la riunione collegiale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

11. I singoli Amministratori debbono dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, hanno in determinate operazioni della Società. In particolare i singoli Amministratori non partecipano alle discussioni ed alle votazioni di delibere inerenti obbligazioni della Società da contrarre con loro stessi o con soggetti ad essi collegati o correlati, ovvero da contrarre con soggetti presso i quali gli stessi svolgano funzioni di amministrazione, direzione e/o controllo e/o consulenza, ai sensi della vigente normativa.

L'Amministratore deve dichiarare la presenza del proprio conflitto d'interesse prima dell'inizio della discussione della relativa delibera.

Articolo 12

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordi-

naria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano tassativamente riservati alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio può delegare parte di detti poteri ad un Amministratore Delegato, salvo quelli riservati di legge al Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.

2. Sono riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: a) le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari; b) i principi per l'assetto generale della Società e la struttura organizzativa della stessa, nonché i principali regolamenti interni; c) la nomina dell'Amministratore delegato e del Direttore Generale, la sua revoca, sospensione, rimozione e cessazione; d) le norme dello stato giuridico ed economico del personale dipendente, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge; e) la redazione del bilancio e la sua sottoposizione all'Assemblea dei Soci; f) il conferimento, su proposta del Direttore Generale, dell'incarico di Vice Direttore Generale e la nomina di eventuali altri Dirigenti; g) il bilancio preventivo annuale; h) le decisioni in ordine a: acquisizione e/o cessione di partecipazioni di rilievo, cessioni di rami d'azienda; i) la eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali; l) la nomina del responsabile dei controlli interni (rischi, conformità, revisione interna, antiriciclaggio); m) la proposta all'Assemblea, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, della società di revisione da incaricare per il controllo contabile qualora tale fattispecie sia prevista o lo diventi in futuro dalla regolamentazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, se non nominato dall'Assemblea, ed un Vice Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi o deleghe speciali ad alcuni suoi membri. È facoltà del Consiglio di Amministrazione quella di nominare un Amministratore Delegato con ampie funzioni. Il contenuto della delega deve essere dettagliato e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Ferma restando la possibilità di nomina di un Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a Comitati interni, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale, a Dirigenti, a Funzionari ed a altri dipendenti, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio, nonché può attribuire compiti specifici a singoli Consiglieri per settori di attività e/o singoli negozi.

4. Le decisioni assunte dai delegati debbono essere riferite al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo.

TITOLO VI Presidente

Articolo 14

1. Il Presidente: a) ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio; b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; c) promuove e sostiene, anche su proposta dell'amministratore delegato e/o del Direttore Generale, in ogni grado di giurisdizione, di fronte a qualsiasi Giudice ed anche di fronte ad Arbitri, le liti che interessano la Società con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e di accettare analoghi recessi dalle altre

parti in causa; consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari e delle iscrizioni ipotecarie; d) si pone come interlocutore degli organi interni ed esterni di controllo.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le facoltà ed i poteri attribuitigli sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, da quello indicato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, o dall'altro in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO VII Direttore Generale

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un direttore Generale e ne stabilisce i relativi poteri e deleghe.

2. Il Direttore Generale deve dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha in determinate operazioni della Società. In particolare, il Direttore Generale non partecipa alle discussioni ed alle votazioni di delibere inerenti obbligazioni della Società da contrarre con lo stesso o con soggetti ad esso collegati o correlati, ovvero da contrarre con soggetti presso i quali lo stesso svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo o di consulenza, ai sensi della vigente normativa. Il Direttore Generale deve comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione la presenza del proprio conflitto d'interesse o prima dell'inizio della discussione della relativa delibera.

Articolo 16

1. Per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri e di quelli delegati, il Direttore Generale si avvale del personale della Società.

TITOLO VIII - Collegio Sindacale

Articolo 17

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati.

2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale è fatta dall'assemblea dei soci secondo normativa.

3. Il Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

4. I compiti del Collegio Sindacale sono stabiliti dall'art. 2403 del codice civile. Tra i compiti di tale organo altresì rientra la vigilanza: sulla complessiva funzionalità dei controlli tesa in particolare al rispetto della normativa antiriciclaggio; sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, con particolare riguardo al processo credito e monitoraggio; sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

5. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità o che non posseggono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile e dal vigente statuto. I Sindaci debbono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in attività di

amministrazione e controllo in società di capitali, in attività professionali o di insegnamento universitario e in attività dirigenziali presso enti e pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

6. I Sindaci devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, hanno in determinate operazioni della Società. In particolare i Sindaci non partecipano alle discussioni di delibere inerenti obbligazioni della Società da contrarre con gli stessi o con soggetti ad essi collegati o correlati, ovvero da contrarre con soggetti presso i quali gli stessi svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo o consulenza, ai sensi della vigente normativa.

7. Il collegio sindacale ha l'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività di Micro-credito.

8. Il Collegio Sindacale può promuovere l'azione di responsabilità verso gli amministratori nei casi e con la maggioranza di cui all'art. 2393 del codice civile

TITOLO IX - Compensi e rimborsi agli Amministratori

e ai Sindaci

Articolo 18

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano le medaglie di pre-

senza nella misura stabilita dall'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare per i membri del Consiglio di Amministrazione che abbiano ricevuto una delega specifica una indennità annua. Tale indennità deve esser portata a conoscenza dell'assemblea dei soci alla prima assemblea utile.

Articolo 19

L'Assemblea dei Soci che li nomina determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio, tenendo in riferimento le tariffe minime stabilite dagli ordini professionali o dalla legge.

TITOLO X - Rappresentanza e firma sociale

Articolo 20

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano: a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nei casi di sua assenza o di impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto; b) al Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli dal presente Statuto e/o dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato nei limiti della delega conferita; c) all'Amministratore Delegato, qualora nominato e per quanto concerne i poteri contenuti nella delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'uso della firma sociale, oltre che alle persone che hanno la rappresentanza legale della Società, spetta agli Amministratori investiti di particolari compiti, ai Dirigenti, ai Quadri direttivi ed agli altri dipendenti della Società designati dal Direttore Generale, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti dei poteri loro de-

legati.

TITOLO XI Bilancio e utili

Articolo 21

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio che deve essere comunicato al Collegio Sindacale, con la relazione accompagnatoria, nei termini di legge.
3. I Soci possono prendere visione del bilancio che, a tale scopo, deve restare depositato presso la sede sociale, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ad ogni altra documentazione prescritta dalla legge, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e comunque fino a quando non sia stato approvato.

Articolo 22

1. L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue: a) il 10% (dieci per cento) alla riserva legale fino a quando la stessa non ha raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale; b) la rimanenza a dividendo per tutti gli Azionisti nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione; c) l'eventuale residuo a riserva straordinaria.
2. I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità confluiscono nella riserva legale.

TITOLO XII Controllo Contabile

Articolo 23

Qualora per normativa sia necessario il controllo contabile lo stesso è conferito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministra-

zione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ad una società di revisione che risulti iscritta nel Registro dei Revisori Legali e comunque, in caso di modificazioni di legge, aventi i requisiti richiesti per tale funzione dalla normativa vigente. Ricorrendo i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art.2409 bis c.c., la revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio Sindacale.

TITOLO XIII Recesso

Articolo 24

1. Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società; b) la trasformazione della Società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2. I Soci non possono addurre ulteriori cause di recesso.

TITOLO XIV - Scioglimento e liquidazione

Articolo 25

Al verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento della Società, l'Assemblea delibera le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO XVI Rinvio

Articolo 26

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono e si richiamano le vigenti disposizioni di Legge, con particolare riferimento alle norme sulle società per azioni e alle norme speciali che regolano la materia.

MASSIMO LACCISAGLIA

Il sottoscritto dott. Massimo LACCISAGLIA, nato a Milano (MI) il 26/12/1947 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale che è stato approvato con atto a rogito Notaio Massimo Malvano di Monza in data 8 ottobre 2019 (artt. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014).

MASSIMO LACCISAGLIA